COMMISSIONE VI

ISTRUZIONE E BELLE ARTI

XXI.

SEDUTA DI VENERDÌ 25 GIUGNO 1954

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEGNI**

INDICE

PAG.

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (903) 217

PRESIDENTE 217, 228
LOZZA 217
DELLA SETA 220
DAL CANTON MARIA PIA 221
SCIORILLI BORRELLI 221
GOTELLI ANGELA 222
PITZALIS 223
BADALONI MARIA 224
FRANCESCHINI FRANCESCO. 224
MARANGONE VITTORIO 225
GAUDIOSO 225
FABRIANI 225
MALAGUGINI 226

La seduta comincia alle 9,40.

GOTELLI ANGELA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Seguito della discussione del disegno di legge: Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. (Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato). (903).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussone del disegno di legge: « Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio ».

È iscritto a parlare l'onorevole Lozza. Ne ha facoltà.

LOZZA. Nella precedente seduta, signor Presidente, ho osservato che il disegno di legge ottempera al disposto dell'articolo 33 della Costituzione, prevedendo esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio, esami che avranno luogo ogni anno presso i provveditorati agli studi con commissioni giudicatrici ministeriali di cui farà parte anche un abilitato, esami di abilitazione distinti dagli esami di concorso. Da questa distinzione deriva chiarezza, ordine ed anche facilitazione per i concorsi a cattedre.

Circa le modalità degli esami di abilitazione e i programmi, siamo d'accordo che le relative norme vengano fissate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, sen-

tito il Consiglio superiore della pubblica istruzione. La deliberazione spetterà al Consiglio dei ministri.

È questa una condizione necessaria, perché a discutere sui programmi e a stabilire le norme degli esami devono essere gli organi tecnici del Ministero. L'articolo 6, a nostro avviso, propone una innovazione importante, cioé la semplificazione dei tipi di abilitazione per discipline e per gruppi di insegnamento, cosa particolarmente utile perché oggi moltissimi sono i tipi di concorso e moltissimi quelli di abilitazione.

Il disegno di legge in discussione non dovrebbe andare oltre. Invece, l'articolo 7 stabilisce una norma transitoria, che noi assolutamente non condividiamo. Degli esami di abilitazione non sono stati contenti né gli esaminatori, né i candidati: la massa degli insegnanti che lasciava la scuola per venire a Roma a sostenere gli esami era veramente grande ed il disordine nella scuola veniva ad assumere proporzioni notevoli.

Ma ora l'abilitazione è decentrata, perché è fatta di anno in anno e gli esami si tengono presso i provveditorati locali. Quindi, noi non comprendiamo perché si voglia, con una norma transitoria, concedere l'abilitazione, senza esami, a coloro che prestano servizio da almeno 5 anni nello stesso insegnamento. Molti insegnanti sono privi di abilitazione perché non si sono presentati alle prove di esame, altri si sono presentati e non sono stati promossi. Le cause possono essere molte, non tutte da imputarsi alla impreparazione dei candidati. Orbene, a questa situazione ora si pone riparo con il fatto che gli insegnanti possono fare l'esame ogni anno.

D'altra parte, secondo noi, la disposizione *una tantum* prevista dall'articolo 7 finisce con lo svilire l'abilitazione, svalutandola completamente, senza peraltro risolvere il problema dell'immissione nei ruoli. Attualmente, vi è una gran massa di laureati che insegna da più di 3 anni, senza alcuna stabilità nel posto e senza alcuna prospettiva circa l'immissione nei ruoli. Con la disposizione dell'articolo 7 avremo ancora la stessa massa nelle stesse condizioni. In sostanza, questi insegnanti non vedono risolto il loro problema.

Il progetto originario presentato dal Ministero limitava la portata della norma transitoria all'iscrizione nell'albo, garantiva quindi la continuità del servizio, e mirava a mettere il personale della scuola parificata nelle condizioni volute dalla legge 19 gennaio 1942, n. 86. Senonché, la norma transitoria dell'attuale articolo 7, così come è stata modificata dal Senato, va molto oltre. Noi siamo d'accordo per dare una stabilizzazione relativa e una continuità di servizio al personale insegnante; siamo d'accordo che il personale insegnante provvisorio debba essere considerato come il personale avventizio delle altre amministrazioni dello Stato, in modo da poter avere una continuità di impiego. Proprio ispirandoci a questi principî, formulammo i nostri emendamenti all'articolo 27 della legge sullo stato giuridico ed economico degli insegnanti non di ruolo, emendamenti che voi, colleghi della maggoranza, non avete voluto. Infatti, quando si è discusso l'articolo 27 noi abbiamo proposto di fissare un quadro di stabilizzazione comprendente anche i laureati con un certo numero di anni di servizio, ai quali si concedevano due sessioni di esami per poter conseguire l'abilitazione. Pertanto, ponevamo delle condizioni limitative. Inoltre, nella proposta di legge n. 949 da noi presentata si prevede che possano essere nominati professori incaricati quei: « professori non abilitati che abbiano almeno tre anni di servizio nelle scuole statali con qualifica non inferiore a buono. I professori non abilitati, per conservare l'iscrizione nella graduatoria provinciale ad esaurimento, debbono conseguire l'abilitazione entro l'espletamento di due sessioni successive alla data di iscrizione nella graduatoria stessa ».

Ora, voi siete in contradizione con voi stessi, perché mentre prima, per la continuità del servizio, richiedevate che l'abilitazione fosse ottenuta nella sessione in corso, ora concedete l'abilitazione, e quindi la stabilità, a coloro che hanno cinque anni di insegnamento, attraverso l'esito favorevole di una ispezione e di una prova.

Noi, invece, coerentemente alla posizione assunta sulla legge per gli insegnanti fuori ruolo, abbiamo presentata la proposta di legge n. 949 proprio perché non siamo d'accordo con voi sulle disposizioni contenute nell'articolo 7 della presente legge. Riteniamo che vi debba essere un quadro provinciale di stabilizzazione provvisoria in cui siano iscritti: i professori inclusi nelle graduatorie nazionali ad esaurimento; i professori forniti del titolo di idoneità conseguito in un pubblico concorso per titoli ed esami; i professori forniti del titolo di abilitazione, che abbiano prestato nell'ultimo triennio almeno un anno di servizio nelle scuole statali, con qualifica non inferiore a buono; i professori non abilitati che abbiano almeno tre anni di servizio nelle scuole statali con qualifica non inferiore a buono. Però, i professori non abilitati, per

conservare l'iscrizione nella graduatoria provinciale ad esaurimento, debbono conseguire l'abilitazione entro le due sessioni successive alla data di iscrizione nella graduatoria stessa. Queste concessioni noi facevamo attraverso un esame, come vuole l'articolo 33 della Costituzione, non con una ispezione o con una prova di limitato valore.

Nell'articolo 2 della nostra proposta di legge, si prevede che il personale incluso nel quadro di stabilizzazione debba avere comunque l'impiego, nell'articolo 3 si diciplina il trattamento economico e nell'articolo 4 si dispone che in ogni concorso a cattedra, la metà dei posti è riservata ai professori iscritti nella graduatoria, di cui al precedente articolo 1 e fino all'esaurimento di essa.

Siamo d'accordo perciò che vi debbano essere gli esami di abilitazione secondo la disposizione dell'articolo 33 della Carta costituzionale, ma gli insegnanti non debbono essere sottoposti a molti e successivi esami. A nostro giudizio — lo abbiamo affermato ripetutamente durante le discussioni dei bilanci dell'istruzione — la severità è necessaria per il primo esame,cioè fino a quando non si sia conseguita l'abilitazione. Una volta raggiunta l'idoneità, con la votazione di 60 o 70 centesimi, questo personale non deve più essere tormentato con successive prove. Noi vogliamo regalare un titolo, però, una volta conseguito il titolo attraverso un severo esame, esso deve dar diritto alla stabilizzazione nei ruoli.

Il vostro disegno di legge, invece, non risolve il problema del « bracciantato intellettuale e della scuola media ». Voi non date a questa massa di braccianti intellettuali la possibilità di entrare nei ruoli.

Vi è poi il problema delle scuole parificate. Al riguardo l'articolo 33 della Costituzione detta precise norme, ma voi non vi siete ancora preoccupati di definire legislativamente il concetto di parità delle scuole non statali, per cui l'opposizione (e per essa il senatore Banfi) ha presentato una proposta di legge. « Parità delle scuole non statali ». Voi non risolvete il problema della sistemazione economica e giuridica del personale delle scuole parificate. Invece, l'articolo 3 della proposta di legge Banfi stabilisce « che il rapporto di impiego del personale di ruolo direttivo ed insegnante sia regolato in modo da assicurare al personale stesso la stabilità dell'impiego ed un trattamento economico, di carriera e di quiescenza non inferiore a quello di cui gode il personale direttivo ed insegnante di ruolo delle corrispondenti scuole statali. Anche al personale insegnante incaricato o supplente devono essere assicurate condizioni giuridiche ed economiche almeno non inferiori a quelle di cui gode il personale insegnante incaricato o supplente nelle scuole statali ».

Con la proposta di legge Banfi si stabilisce, altresì, che il personale insegnante delle scuole paritarie è assunto per pubblico concorso per titoli ed esami. Il concorso non è necessario quando la nomina viene conferita dall'ente gestore per ogni disciplina o gruppo di discipline: *a*) ad insegnanti di ruolo che occupino cattedre delle medesime discipline nelle scuole statali dello stesso grado; *b*) ad insegnanti in attesa di nomina che siano compresi nella graduatoria dei vincitori di concorso per le cattedre medesime.

Inoltre, gli incaricati ed i supplenti devono essere scelti tra coloro che sono compresi nelle graduatorie per gli incarichi e le supplenze del locale provveditorato.

Pertanto, questa proposta di legge affronta il problema con grande serietà, mentre l'articolo 7 del disegno di legge governativo non lo risolve, nè per il personale insegnante nelle scuole statali, nè per quello insegnante nelle scuole private.

Inoltre, l'articolo 7 va specialmente a danno della serietà e della dignità della scuola di Stato, nonché in modo particolare degli insegnanti della scuola di Stato. Cinque anni nello stesso insegnamento, possono averli specialmente gli insegnanti delle scuole parificate. È vero che « nello stesso insegnamento » non significa nella stessa materia, è vero che al Senato il Ministro ha promesso di chiarire la questione con una circolare, però, la condizione di continuità sarà sempre più facile a stabilirsi per l'istituto parificato che per la scuola di Stato.

Ancora: una volta conseguita l'abilitazione voluta dall'articolo 7, gran parte del personale delle scuole parificate chiederà l'incarico nelle scuole statali. Ciò varrà ad aumentare la confusione e a peggiorare l'attuale situazione.

Dato, poi, il modo con cui è formulato l'articolo 7, c'è da domandarsi: quali termini saranno stabiliti per la sua attuazione e perché gli insegnanti possano avere l'abilitazione? Questi insegnanti saranno in una posizione di instabilità, che si ripercuoterà sull'insegnamento e sulla scuola per molti anni.

Inoltre, voi provvedete solo nei confronti del personale in servizio, perché l'insegnante che non ha prestato servizio in questo ultimo anno non potrà beneficiare della disposizione

dell'articolo 7, anche se è stato in servizio per un periodo, addirittura, di 10 anni.

La norma dell'articolo 7 dice poi che questi insegnanti conseguiranno l'abilitazione in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne accerti le capacità didattiche, nei limiti e secondo le particolari condizioni che verranno stabilite in forza dell'articolo 6. Dunque. esito favorevole di una ispezione; ma sarà la prova, non l'ispezione, che dovrà accertare le capacità didattiche. L'ispezione, allora, per che cosa è fatta? Poi, è fatta per tutti, sia per gli insegnanti della scuola di Stato che per quelli della scuola parificata? Qui bisogna tener presente che il personale della scuola di Stato ha avuto la qualifica anno per anno, ciò che non è avvenuto per quello della scuola parificata. Inoltre: se l'ispezione vi sarà, in quanti anni sarà fatta? Sarà, poi, un'ispezione formale o una cosa seria? Se sarà una formalità, perché prevederla?

Circa la prova che dovrà accertare le capacità didattiche dell'insegnante, prova che sarà fatta nei limiti e secondo le condizioni stabiliti in forza dell'articolo 6, osservo che, se trattasi della stessa prova prevista dall'articolo 6, a che cosa serve questa prova *una tantum* prevista dall'articolo 7? A che cosa serve se la prova prevista dall'articolo 7 non sarà diversa da quella dell'articolo 6? Evidentemente, trattasi di una formulazione equivoca e demagogica, che lascia molti sospetti. Se l'articolo 7 vuole dire che il personale che ha 5 anni di insegnamento nella scuola di Stato o in quella parificata può presentarsi al concorso, come è detto nell'articolo 6, non vi è bisogno allora di questa aggiunta dell'articolo 7.

Quindi, per la dignità, la serietà e la tranquillità della scuola questo articolo non va approvato. Gli insegnanti potranno conguire l'abilitazione partecipando ai concorsi normali che si terranno, anno per anno, presso i provveditorati. Sopprimendo l'articolo 7, il disegno di legge può essere accettato così come è, aggiungendo che alcuni articoli sono formulati veramente bene.

Se non si vuole sopprimere l'articolo 7, per lo meno lo si stralci da questo provvedimento, rinviando la questione a quando verrà in discussione l'abilitazione degli altri professionisti.

Se poi la maggioranza della Commissione entrerà nell'ordine di idee di approvare egualmente la norma contenuta nell'articolo 7, noi faremo tutto il possibile per renderla più chiara e comprensibile, in modo che gli insegnanti abbiano una visione esatta della loro carriera per gli anni futuri.

DELLA SETA. Il relatore del disegno di legge, con accenti molto pacati, ma con sottili argomentazioni, ha invitato la Commissione ad accettare senza preconcetti questo provvedimento.

Io distinguo il preconcetto dalla preoccupazione. Il preconcetto è una benda che l'uomo pone dinanzi agli occhi dello spirito, e che non gli consente di vedere, oppure gli consente di veder male, valutando il problema da un punto di vista puramente unilaterale.

Prescindo da tutte le considerazioni di ordine tecnico alle quali si è riferito l'onorevole Lozza, e che io condivido pienamente; mi limito, invece, solo a talune considerazioni di ordine generale, facendo un esame dei principî nei quali questo provvedimento si inquadra.

Prima considerazione: dobbiamo avere la sincerità di riconoscere che, fino ad oggi, noi non abbiamo fatto altro che rimanere ai margini del problema della scuola, senza averlo mai affrontato nella sua struttura. Siamo sempre rimasti al contingente, al provvisorio, alle disposizioni transitorie (e lei, signor Presidente, ha una tenerezza speciale per le disposizioni di carattere transitorio).

Io domando. siamo o non siamo arrivati al momento nel quale tutte le nostre forze devono essere impegnate per riportare la scuola alla sua normalità, per ricorrere alle disposizioni transitorie solo in casi eccezionalissimi? Dobbiamo convincerci che è suonata l'ora di dire basta a tutto ciò che è transitorio e contingente, altrimenti la vita della scuola non ritorna ad essere normale.

Seconda considerazione: voi, colleghi della maggioranza, dite sempre di essere i difensori della democrazia. Ora, se la parola democrazia ha un significato, essa, nel senso buono e sano della parola, deve essere intesa come la negazione di ogni privilegio: non vi debbono essere privilegi per affermare la vera e sana eguaglianza.

Senonché, l'articolo 7 sancisce un privilegio. Così, fra gli abilitati, noi avremo coloro che avranno conseguiti l'abilitazione attraverso la prova di cui all'articolo 7, che é una parvenza di esame.

E non mi soffermo sul carattere apparentemente decentrato delle Commissioni giudicatrici. Trattasi, a mio avviso, di un decentramento accentrato, perché il provveditore agli studi potrà formare sempre commissioni addomesticate.

Quindi, se democrazia è negazione di ogni privilegio, noi non possiamo approvare l'articolo 7.

Terza considerazione: l'articolo 33 della Costituzione prescrive un esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale. Ed allora perché non viene applicata questa norma? Si vuole forse far rientrare dalla finestra quello che è già stato cacciato dalla porta? Noi siamo tenuti al rispetto della Costituzione.

Quarta ed ultima considerazione. Noi stiamo aspettando il nuovo disegno di legge sugli esami di Stato. Non sappiamo come esso sarà formulato; comunque, tutte le volte che è venuto in discussione l'esame di Stato, il punto di frizione è sempre stato quello della composizione delle commissioni. Sembra ora che si voglia chiamare a far parte della commissione giudicatrice degli esami di Stato anche un insegnante delle scuole pareggiate e legalmente riconosciute. Prima che il senatore Banfi presentasse al Senato la sua proposta di legge, in seno alla Commissone senatoriale io ebbi a far presente al Governo che, pur non avendo noi alcun preconcetto sull'inclusione di un insegnante della scuola pareggiata e legalmente riconosciuta nella commissione giudicatrice, ci sembrava opportuno dare prima una disciplina giuridica alla scuola paritaria e poi esaminare la possibilità di includere gli insegnanti delle scuole pareggiate nelle commissioni giudicatrici.

Vi sono, dunque, alcune ragioni di principio e di ordine generale che non consentono l'approvazione dell'articolo 7.

DAL CANTON MARIA PIA. Non capisco perché si drammatizzi tanto su questa disposizione. Il collega Lozza ha accennato impropriamente ad un « bracciantato intellettuale ». Noi vogliamo aiutare questi professori che devono conseguire l'abilitazione, così come sono stati aiutati tutti gli altri professionisti: medici, avvocati, ingegneri, ecc.

Non ritengo che sia il caso di parlare di democrazia o di invocare la norma costituzionale. Questo disegno di legge è semplice e chiaro: mira a dare l'abilitazone a coloro che si trovano in una determinata situazione e che, poi, per entrare nei ruoli, dovranno sostenere un regolare concorso. Non si tratta quindi della sistemazione degli abilitati, ma di pura e semplice abilitazione. Perché dobbiamo negare questo titolo agli insegnanti quondo lo abbiamo dato gratuitamente a tutti gli altri professionisti? Pertanto, non vedo la ragione di opporsi all'articolo 7.

SCIORILLI BORRELLI. In sostanza, il primitivo disegno di legge aveva nella sua impostazione una maggiore chiarezza, ma per strada è stato svisato: esso tendeva, con una norma transitoria, a sanare a posteriori delle situazioni irregolari che vi erano in alcuni istituti privati. In questi istituti, infatti, contrariamente alle norme di legge, si trovavano degli insegnanti non abilitati: occorreva, pertanto, una norma speciale transitoria per sanare questo stato di cose.

I colleghi ricordano che dal 1925 al 1942 furono emanate norme analoghe, le quali — lo riconosciamo onestamente — avevano almeno il pregio della chiarezza e della sincerità, ai fini dello scopo che volevano raggiungere. Ricordo, ad esempio, il regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084, che all'articolo 116 prevedeva che l'abilitazione era concessa anche a coloro che avessero insegnato per cinque anni nelle scuole private: essi avevano diritto all'iscrizione all'albo professionale, limitatamente per le scuole private, le quali potevano prelevare i loro insegnanti soltanto fra gli iscritti in quell'albo. Altre particolari leggi contennero norme speciali in deroga ai principî generali: così la legge 30 settembre 1938, n. 2089, e quella 19 gennaio 1942, n. 86.

La disposizione dell'articolo 7 sarebbe stata chiara se avesse stabilito che coloro che hanno insegnato per cinque anni nella stessa cattedra nelle scuole private, hanno diritto di essere iscritti in un albo per l'abilitazione. Invece, la cosa peggiore è quando, attraverso dei provvedimenti di legge che si presentano con carattere di grande semplicità, si tenta di far passare delle questioni molto più grosse e di raggiungere obiettivi assai più concreti.

Se analizziamo l'articolo 7, dobbiamo rilevare che vi sono delle contradizioni incomprensibili. Anzitutto, si tenta di porre su un piede di parità le varie abilitazioni. Osservo, però, che le disposizioni speciali che riguardano le altre professioni e che esonerano dall'esame di abilitazione, si riferiscono a tutti indistintamente i laureati e concedono l'abilitazione provvisoria automaticamente. Pertanto, non comprendo i colleghi quando vogliono stabilire un simile parallelo. Il provvedimento in esame concerne una determinata e limitata categoria, riguarda soltanto coloro che si trovano in servizio di insegnamento e non concede l'abilitazione automaticamente, ma attraverso un'ispezione e una prova. Quando sarà presentato il disegno di legge che riguarderà tutte le abilitazioni

provvisorie, allora saremo i primi a non comprendere perché gli insegnanti debbano essere esclusi da quel beneficio, ma soltanto in quella sede potremo discutere la questione. Quanto all'ispezione, essa si può capire in una scuola privata, dove il preside non è un funzionario dello Stato e dove non viene data una qualifica specifica (ottimo, buono, ecc.), ma ci si limita a dire che il tale insegnante in un dato anno ha insegnato senza demeritare. Nelle scuole pubbliche si dà invece una qualifica contro la quale l'interessato ha il diritto di ricorrere agli organi superiori, ove ritenga che la qualifica non sia confacente ai suoi meriti.

La prova come sarà ? Soltanto orale o anche scritta ? Non conosco, infatti, altri tipi di prove per accertare la capacità didattica. Questa è una norma incerta ed elastica, la quale non sodisfa neanche gli interessati. Avrei compreso, infatti, che si fosse stabilita un'abilitazione automatica, senza alcuna prova: la prova o sarà *pro forma*, ed in tal caso è meglio sopprimerla, oppure sarà una cosa seria, ma per un professore che da molti anni medita sui libri non sarà eccessivamente difficile mettere per iscritto le sue cognizioni.

In questi ultimi giorni ho ricevuto moltissime lettere da parte di professori dei ruoli speciali transitori, i quali fanno presente che, approvandosi questo disegno di legge, essi verrano a trovarsi in una situazione di svantaggio perché nei ruoli speciali transitori chi non consegue l'abilitazione entro due sessioni esce dai ruoli. La legge in esame, infatti, non dice che chi è nei ruoli speciali transitori verrà a godere di queste disposizioni. L'articolo 7 mi pare che sia esplicito perché parla di « coloro che all'entrata in vigore della presente legge prestano servizio di insegnamento in qualità di incaricati ». Forse ad arte è stata studiata questa dizione. Se le parole hanno un significato, in qualità di incaricati non vuol dire in qualità di professori di ruolo. La proposta di legge Macrì, pur essendo discutibile, almeno aveva un pregio: quello della chiarezza e della onestà. Invece, questo disegno di legge è un vero guazzabuglio, irto di incongruenze. Non si comprende bene come si possa inquadrare questo articolo nel complesso di disposizioni che regolano gli esami di Stato. Infatti, potrà darsi il caso che un professore che ha insegnato per cinque anni nelle scuole parificate otterrà l'abilitazione e potrà entrare nelle scuole di Stato, mentre un altro che ha insegnato per quattro anni nelle scuole di Stato non potrà conseguire l'abilitazione.

Noi, su questo punto, non facciamo distinzione fra scuola paritaria e scuola di Stato; però, non possiamo non pensare con perplessità, per la serietà e la dignità della scuola, alle ripercussioni che questo provvedimento avrà nel campo della scuola.

Per dimostrare che non abbiamo prevenzione alcuna al riguardo, chiediamo che l'articolo 7 sia stralciato da questo disegno di legge e che la norma in esso contenuta trovi la sua sede naturale nella legge che dovrà regolare tutte le abilitazioni provvisorie.

Quindi, in via principale, chiediamo lo stralcio dell'articolo 7. Ma, se la Commissione non dovesse approvare la nostra proposta di stralcio, noi presenteremo emendamenti atti a rendere la norma chiara e intelligibile.

GOTELLI ANGELA. Mi rendo conto delle difficoltà prospettate da alcuni colleghi. Mi pare, però, che essi partano dalla prevenzione che l'ispezione e la prova, previste dall'articolo 7, siano una specie di spolverino per legalizzare l'abilitazione.

Ora io domando, non è possibile fare in modo che, attraverso un'ispezione seria e una prova orale di cultura, si possa bene accertare la capacità dell'insegnante ? Credo che, senza arrivare ad una prova scritta, ma modificando l'articolo 7, oppure impegnando il Governo con un voto, nel senso che l'ispezione e la prova siano effettivi controlli della capacità e del merito dell'insegnante, noi salviamo, sia la dignità della scuola, sia il principio che non si accede ad un pubblico impiego se non in seguito ad esami.

Una effettiva selezione rappresenterà anche un atto di giustizia nei confronti di coloro che conseguono l'abilitazione avvalendosi di tale norma e che la meritano pienamente. Siccome non si può assegnare, per questo tipo di abilitazioni, che il punteggio minimo stabilito per le abilitazioni per esami, facciamo in modo che tale punteggio venga dato solo a coloro che lo meritino pienamente.

È un esame questo che si può definire senza appello, ed è quindi ovvio che sia previsto da una norma transitoria. Evidentemente, è chiaro che coloro i quali non conseguiranno la sufficienza, potranno conseguire l'abilitazione solo attraverso i normali esami di abilitazione.

Si potrebbe, quindi, sostituire l'attuale formulazione dell'articolo 7: « in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne accerti le capacità didattiche »,

con l'altra. « in seguito all'esito favorevole di una ispezione e di una prova, che ne accerti la cultura e le capacità didattiche ».

Se poi la Commissione non riterrà di approvare questo emendamento, proporrò il seguente ordine del giorno.

« La VI Commissione, nell'approvare il disegno di legge n. 903, esprime il voto che l'ispezione e la prova, di cui all'articolo 7 della legge medesima, siano disposte in modo da costituire giusto controllo di capacità e di meriti, realizzando una effettiva selezione ed evitando un dannoso appiattimento di valutazione sull'unica linea del punteggio minimo assegnato a tutti gli insegnanti che conseguano l'abilitazione con questa via ».

PITZALIS. È stato detto da qualche collega che con un disegno di legge molto semplice, come quello in discussione, si vogliono introdurre delle importanti innovazioni nel campo scolastico.

Il provvedimento in discussione è effettivamente di una estrema semplicità. La caratteristica della legge è appunto quella di essere semplice e chiara. Si tratta, in realtà, di regolare una materia che oggi non è ben regolata.

L'onorevole Della Seta diceva poco fa che fino ad oggi noi abbiamo girato intorno ai problemi della scuola. Ebbene, con questo provvedimento si incomincia ad entrare nel vivo e si incomincia ad affrontare un problema importante, come quello dell'abilitazione all'esercizio professionale separato dall'esame di concorso e sottoposto a determinate garanzie e ai normali controlli della pubblica amministrazione. E qui, onorevole Lozza, devo farle presente che il controllo deve essere esercitato dai provveditori agli studi, non dalle università, in quanto le università non hanno alcun rapporto gerarchico con la scuola media, essendo esse autonome, anche dal punto di vista amministrativo.

Non regge, a mio avviso, il paragone fatto con gli altri professionisti, perchè senza l'abitazione questi ultimi non possono esercitare, ciò che invece non avviene nel campo della scuola. Quindi, sono due cose diverse.

Per quanto riguarda la tassa di 4 mila lire, osservo che essa non è forte. Prima della guerra si pagavano 200 lire, ed oggi, in rapporto alla svalutazione monetaria, si dovrebbero pagare circa 20 mila lire.

Ma queste sono questioni marginali. Il punto sostanziale che qui è stato affrontato è quello della concessione dell'abilitazione a coloro che hanno insegnato per 5 anni. Sono state fatte molte obiezioni e si è detto che la norma dell'articolo 7 sancisce un privilegio. Onorevole Della Seta, non è un privilegio, ma è un riconoscimento che lo Stato da a coloro che hanno prestato ottimo servizio nella scuola. Si potrebbe parlare di privilegio qualora non vi fossero garanzie, ma queste vi sono, perché l'ispezione e la prova rappresentano delle vere e proprie garanzie.

Approvo lo spirito dell'ordine del giorno dell'onorevole Gotelli, che riterrei però non necessario, in quanto sono sicuro che l'ispezione e la prova saranno fatte con ogni scrupolo. Non dobbiamo continuamente diffidare di coloro che operano nella scuola. Credo sia giunto il momento di scacciare questa atmosfera di diffidenza che grava su tutto.

Quando si stabilisce che vi saranno un'ispezione e una prova, e che gli insegnanti debbono prestare servizio da almeno 5 anni nello stesso insegnamento, vi sono già le garanzie sufficienti.

L'onorevole Lozza dice che si potrebbero assumere tutti gli idonei. È questa un'altra questione. qui si tratta di dare l'abilitazione all'insegnamento e l'iscrizione nell'albo professionale a coloro che hanno insegnato con onore. Del resto, in nessuna amministrazione è ammesso il principio che gli idonei siano ammessi in ruolo per il solo fatto di aver conseguito l'idoneità. In sostanza, nel campo scolastico noi vogliamo consolidare il principio che quanto più è selettiva la scelta degli insegnanti, tanto migliore sarà l'insegnamento. È questo il concetto a cui si deve ispirare l'abilitazione all'esercizio professionale.

D'altra parte, non è la prima volta che la legge sancisce un siffatto criterio. Infatti, abbiamo avuto dei precedenti in un campo particolare e delicato. quello dell'istruzione tecnica. Pertanto, non dobbiamo avere tante perplessità nel dare un riconoscimento a questa categoria di insegnanti (che rappresenta una massa notevole che presta quotidianamente il suo servizio), la quale, nel dopoguerra, è stata posta nell'impossibilità di sostenere gli esami di abilitazione. A mio giudizio, l'abilitazione dovrebbe essere data a coloro che, in questi cinque anni, non abbiano partecipato agli esami di abilitazione con esito negativo: questa mi sembra una limitazione onesta, perché coloro che hanno partecipato con esito negativo a questi esami non hanno il diritto di ottenere l'abilitazione dallo Stato. Ma questo non ci deve portare all'eccesso di negare questo giusto riconoscimento (e non privilegio) a coloro che, da almeno cinque anni, prestano servizio di insegnamento. Quando sono previste garanzie,

non dobbiamo avere perplessità nel venire incontro ad una categoria che ha acquistato benemerenze con un apprezzabile insegnamento.

BADALONI MARIA. Se ci rifacciamo al concetto dell'esame di abilitazione, possiamo riportare alle sue giuste proporzioni il provvedimento in esame ed anche la portata dell'articolo 7. Tutti coloro che compiono un corso di studi lo fanno non soltanto per formarsi una cultura, ma anche per avere la possibilità di esercitare una professione. Indubbiamente, i professori si sono venuti a trovare in condizioni diverse da tutti gli altri professionisti per quanto riguarda gli esami di abilitazione, senza calcolare poi il lungo lasso di tempo durante il quale non sono stati banditi né concorsi, né esami di abilitazione. Questo spiega la necessità del disegno di legge e lo stesso articolo 7, dato che i professori che si trovano nelle condizioni contemplate da questa disposizione hanno per lo più una certa età e non so nemmeno se avranno la possibilità o il desiderio di presentarsi ad un esame di abilitazione.

Qualche preoccupazione è stata affacciata per i professori degli istituti privati, ma mi sembra che essa sia ispirata da un preconcetto. Infatti, la commissione per le ispezioni è nominata dal Ministero e quindi offre ogni garanzia. Non vedo perché si dovrebbe usare una disparità di trattamento nei confronti degli insegnanti degli istituti pareggiati.

Concordo, infine, sull'emendamento dell'onorevole Gotelli, che propone l'istituzione di una « prova di cultura e di capacità didattica ». Con una simile formulazione ritengo si possa accogliere l'articolo 7. Si dice che bisogna riportare la scuola alla normalità e certamente nessuno più di noi lo desidera, ma per raggiungere questo risultato è necessaria anche qualche disposizione transitoria. Del resto, in passato abbiamo approvato altre disposizioni transitorie per riportare la normalità nella scuola.

FRANCESCHINI FRANCESCO. Concordo pienamente sulle osservazioni delle colleghe Badaloni e Gotelli. Anch'io desidero che la discussione venga riportata dal piano polemico (su cui sta scivolando, senza alcuna rispondenza alla verità) ad un piano di valutazione realistica: quello di regolarizzare la situazione nel migliore dei modi e con le maggiori garanzie.

La norma contenuta nell'articolo 7 è una norma transitoria e su di essa si è incentrata la discussione. Giustamente ha osservato l'onorevole Badaloni che, quando ci si accinge a normalizzare una situazione che da anni è irregolare, vi è la necessità di ricorrere ad una norma transitoria.

Non è affatto vero che alla maggioranza ed al Governo stia a cuore la difesa degli insegnanti degli istituti non statali. È vero, al contrario, che a noi interessa soprattutto di regolarizzare la posizione di coloro che insegnano negli istituti, siano statali o meno, perché la situazione irregolare si verifica in entrambi i tipi di istituto. È difficile fare una statistica al riguardo, ma posso dirvi — almeno per quanto ho potuto constatare negli istituti delle province di Padova, Treviso e Vicenza — che la maggior parte degli insegnanti non abilitati insegnano negli istituti statali. Quindi, non è affatto esatto che noi vogliamo proteggere gli insegnanti di particolari istituti.

Inoltre, desidero fare rilevare che si tratta di insegnanti che, per la maggior parte, prestano servizio da molto più di cinque anni. Sappiamo che i docenti, prima di insegnare una determinata disciplina, compiono in genere un *curriculum* in altri tipi di scuola. La condizione dei cinque anni di servizio nello stesso insegnamento ci dà ogni garanzia al riguardo.

L'articolo 6 — al quale il 7 si ricollega — detta delle norme circa gli organi cui spetta di emanare le modalità degli esami di abilitazione ed i relativi programmi. Anche se noi siamo legati al rispetto dell'articolo 33 della Costituzione, non dobbiamo formalizzarci troppo sull'esame di Stato quale è concepito oggi. L'esame di Stato è una prova per accertare che l'insegnante sia capace. Se questa capacità verrà dimostrata in base all'esperienza didattica, tanto di guadagnato. Ricordino i colleghi che alcuni autorevoli membri di questa Commissione ed il senatore Ferrabino avrebbero voluto sopprimere i concorsi e sostituirli con ripetute prove di capacità e di merito didattico.

L'onorevole Gotelli ha presentato un emendamento inteso a specificare che si tratta di una prova di cultura e di capacità didattica sostenuta *in loco*, senza l'apparato degli esami e senza quell'elemento di aleatorietà che talora è rappresentato dagli esami scritti.

Non dobbiamo dimenticare che si tratta di insegnanti provati e provetti. In sostanza questa norma che stiamo esaminando precede di qualche mese, al massimo di un anno — ed è inevitabile che venga — un provvedimento legislativo di sanatoria per tutti i laureati dal 1945 in poi, cioè dall'anno in cui sono stati sospesi gli esami di abilitazione per i

medici, gli ingegneri, gli avvocati, ecc. Quando questa legge verrà, essa, *tout court*, sanerà la situazione senza porre condizioni. Noi invece, con questo disegno di legge, stabiliamo precise condizioni.

Voi credete che i medici saranno sottoposti ad una prova medica, i farmacisti ad una prova farmaceutica, gli ingegneri ad una prova di ingegneria? Questo non sarà possibile. È necessaria, allora, una sanatoria completa.

La prova prevista dall'articolo 7 garantisce la selezione, evita l'appiattimento. Per quanto riguarda l'osservazione fatta dall'onorevole Sciorilli Borrelli circa i ruoli transitori, si potrebbe introdurre nell'articolo 7 un emenmento che ammette agli esami di abilitazione anche gli insegnanti dei ruoli transitori.

Per concludere, mentre invito la Commissione a non dubitare della serietà degli insegnanti che sono chiamati, secondo l'articolo 7, alla prova di abilitazione, esprimo altresì la necessità di approntare un provvedimento che detti norme per gli esami di abilitazione di tutti i professionisti.

MARANGONE VITTORIO. Ricordo ai colleghi che fino ad ora, per conseguire l'abilitazione, i candidati hanno dovuto sottoporsi ad una intensa preparazione, sopportando anche spese non indifferenti. Oggi, invece con la norma dell'articolo 7, si consente a determinati insegnanti di conseguire l'abilitazione in un modo facilissimo. Ora io mi domando: dato che gli esami di abilitazione si terranno ogni anno, perché fare delle eccezioni per determinate persone?

Approvando l'articolo 7, noi ci troveremo di fronte a due categorie di abilitati, una in seguito a normali esami e l'altra in seguito ad una prova che non ha nulla a che fare con un esame normale.

Se gli esami di abilitazione non si facessero ogni anno, l'articolo 7 potrebbe essere anche comprensibile. Il problema, a mio avviso, è molto semplice: o esame per tutti, oppure una semplice prova per tutti, senza distinzione. Quindi, o si accetta il principio dell'esame per tutti, ogni anno, o si accetta l'altro principio della prova didattica per tutti, anno per anno.

GAUDIOSO. L'articolo 7, indubbiamente, è fuori dello spirito della legge, perché il principio generale stabilito dalla legge è quello che, ogni anno, presso i provveditorati agli studi si può conseguire l'abilitazione in seguito ad esame.

Quello che ci lascia, poi, particolarmente perplessi è il criterio di assunzione degli incaricati. Noi sappiamo che è molto più difficile sistemarsi presso una scuola statale che presso un istituto privato. Quindi, l'articolo 7 verrebbe a favorire coloro che, pur avendo 5 anni di insegnamento, sono meno preparati degli incaricati presso istituti statali. Praticamente, questo articolo farebbe conseguire l'abilitazione agli insegnanti che non hanno avuto incarichi negli istituti più seri.

Si è parlato di abilitazione all'esercizio professionale di altre attività. Io ricordo ai colleghi che l'abilitazione all'esercizio professionale della professione forense è tutt'ora una cosa seria, sia che si debba fare l'esame per procuratore, sia quello per avvocato. Per quanto riguarda, poi, l'abilitazione alla professione medica, ricordo che prima i candidati erano sottoposti ad esami presso una clinica medica e chirurgica lontana dalla sede abituale.

Mi dichiaro, quindi, contrario all'articolo 7 e ne chiedo la soppressione.

FABRIANI. Devo dire, anzitutto, che la differenza fra la scuola privata e quella statale — ed io posso dirlo con cognizione di causa, in quanto ho insegnato sia in istituti privati che in scuole statali — sta unicamente nella preparazione e nella vocazione dell'insegnante. Quindi, è cosa quanto mai arbitraria il voler fare una discriminazione fra scuole private e scuole statali.

Abbiamo molto discusso sull'esame di Stato in precedenti riunioni, quasi mai soffermandoci su di un fatto estremamente importante: e cioè che la serietà dell'esame poggia sulla moralità e sulla serietà dell'insegnante. Ora, noi ci preoccupiamo eccessivamente della parte formale degli esami, e ci preoccupiamo, invece, molto poco della moralità dell'insegnante.

Ricordo ai colleghi che, nel passato, gli insegnanti elementari venivano immessi nei ruoli in seguito a domanda, senza sostenere alcun esame, ed anche gli insegnanti della scuola secondaria venivano immessi nei ruoli purché avessero cinque anni di insegnamento.

Ora, invece, sembra che tutto vada male, per cui si renda necessario un esame, come se l'esame rappresentasse veramente la bilancia perfetta per misurare il valore di un insegnante, mentre è risaputo che spesso gli insegnanti più bravi nei concorsi sono quelli che poi, durante l'insegnamento, si dimostrano meno idonei all'insegnamento stesso.

Credo sia preferibile un colloquio fatto seriamente anziché una prova scritta, che spesso porta sulla cattedra degli impreparati.

Abbiamo dei professori universitari che fanno addormentare i loro alunni: per essi

non abbiamo avuto mai le preoccupazioni che manifestiamo ora nei confronti di questa particolare categoria. Ecco perché io rifuggo da questo eccesso di formalizzazione, anche perché abbiamo una precisa garanzia rappresentata dai cinque anni di insegnamento. Se si tratta di insegnanti coscienziosi ed appassionati, essi sono pienamente meritevoli di questo riconoscimento. Non dimentichiamo che nessun esame potrà mai dare all'insegnante quella passione e quella coscienza che occorrono per l'insegnamento. Normalizziamo quindi la situazione, affidandoci alle garanzie di questo disegno di legge, garanzie che sono pienamente sodisfacenti.

MALAGUGINI. Vorrei iniziare il mio dire compiacendomi della serietà della discussione e della pacatezza con cui problemi tanto delicati passano al vaglio della nostra Commissione, che si mantiene fedele alle sue tradizioni anche se per varie ragioni radicalmente mutata nei suoi membri.

Non esaminerò gli aspetti tecnici del provvedimento, che sono stati lumeggiati da altri colleghi e particolarmente dall'onorevole Lozza, il quale ha in questo campo una particolare e universalmente riconosciuta competenza. Né approfondirò il problema se questo disegno di legge — basato più che sullo sganciamento dell'esame di concorso da quello di abilitazione, sul decentramento di quest'ultimo da Roma alle province — possa portare realmente conseguenze positive. Tutti, a suo tempo, hanno rilevato che la molteplicità delle commissioni negli esami di abilitazione e di concorso ha dato luogo a notevoli disparità di giudizio. è evidente che con questa nuova norma l'inconveniente verrà ad aggravarsi.

Il collega Pitzalis, tentando di confutare la proposta con la quale l'onorevole Lozza chiede che le commissioni giudicatrici siedano presso le università anziché presso i provveditorati agli studi, ha affermato che la rappresentanza periferica dell'autorità governativa non è l'università, che è solo un istituto d'istruzione superiore, ma il provveditorato. D'accordo, ma sappiamo tutti che non tutti i provveditorati funzionano nel migliore dei modi. L'ultimo ad accusarci di diffidenza dovrebbe essere l'onorevole Pitzalis che in altre occasioni, in questa stessa Commissione, non ha risparmiato giudizi severi nei confronti dell'amministrazione centrale e di quella periferica. Non voglio soffermarmi su questo particolare, ma ritengo che la proposta dell'onorevole Lozza offra maggiori garanzie. I locali potrebbero essere trovati dal provveditore, mentre la sovrintendenza didattica degli esami dovrebbe spettare ai presidi delle facoltà letterarie e scientifiche. Non mi nascondo, tuttavia, le difficoltà pratiche che si potrebbero incontrare nell'attuazione di questo principio.

Non insisterò neppure sulla misura della tassa per l'ammissione agli esami, sebbene al riguardo il collega Lozza abbia formulato una proposta transattiva che mi pare possa essere benevolmente esaminata.

La sostanza della legge, lo avvertiamo tutti, è concentrata nell'articolo 7, numero che, resistendo all'onda dei ricordi, non chiamerò famigerato. I colleghi della maggioranza hanno creduto di trovare un argomento alla loro tesi nel fatto che, mentre per tutti gli altri professionisti l'esame di abilitazione è da vari anni sospeso, per i professori è stato e si vorrebbe fosse mantenuto. Strano modo di ragionare! Perché nei riguardi di altri professionisti circostanbe eccezionali hanno reso inevitabili provvedimenti eccezionali, questi si dovrebbero estendere a quella categoria che, ad onta degli eventi, ha potuto essere mantenuta nell'alveo della legge? E perché non si dovrebbe adottare invece il criterio opposto, cioè che gli altri professionisti seguano — e sarebbe ora — il buon esempio offerto dai professori? Ricordiamo che il quinto comma dell'articolo 33 della Costituzione sancisce: « È prescritto un esame di Stato... per l'abilitazione all'esercizio professionale ». Del resto questo obbligo riaffermato dalla Costituzione repubblicana, preesisteva alla promulgazione di quest'ultima. Ad esso obbligo la scuola è rimasta sempre fedele. Perché dovrebbe venirvi meno proprio ora che il principio è sancito solennemente nella legge delle leggi?

Se approvassimo questo articolo, varie migliaia di laureati otterrebbero quell'abilitazione che non hanno saputo conseguire attraverso un esame più volte ripetuto. Inoltre, verremmo a sancire questo strano principio proprio in un momento in cui è in corso di espletamento un esame di abilitazione al quale tutti gli interessati avrebbero potuto adire. E si determinerebbe l'assurdo che chi affrontasse e superasse l'esame di abilitazione non conseguirebbe alcun vantaggio di fronte agli altri che non lo affrontassero e non lo superassero, perché anche questi avrebbero la loro brava abilitazione, sia pure *ad honorem* in virtù dell'articolo 7. Infine, approvando questa norma, si verificherebbe che i bocciati agli esami, una volta conseguita per graziosa concessione l'abilitazione didattica, potrebbero

esaminare gli scolari e giudicare i professori (infatti, attraverso gli esami di maturità e di abilitazione non si giudicano soltanto gli alunni, ma anche i docenti) vincitori di concorsi o abilitati con tanto di esami scritti e orali.

Queste osservazioni non sono state minimamente intaccate dagli interventi dei colleghi della maggioranza. La onorevole Gotelli ha affermato che l'ispezione prevista dall'articolo 7 dovrebbe essere seria e il cosiddetto esame o colloquio dovrebbe consistere essenzialmente in una prova di cultura e di capacità didattica. E ha aggiunto che bisogna preoccuparsi degli insegnanti anziani.

Io obietto: se si tratta di professori molto anziani, vuol dire che o non hanno mai affrontato esami o non li hanno mai superati; se invece sono di anzianità relativa, non devono considerare mortificante presentarsi agli esami. Chi vi parla non si è sentito affatto umiliato nell'affrontare una prova a sessant'anni. E se l'esame, o il colloquio in famiglia, dell'articolo 7 deve essere veramente accertatore di attitudini didattiche oltre che di capacità culturali, perché arrivare per questa scorciatoia sospetta anziché attraverso la strada maestra dell'articolo 1? Strada maestra, si badi bene, resa più facilmente percorribile dal fatto che gli esami di abilitazione ci saranno tutti gli anni e non a Roma ma presso i provveditorati regionali; né vi sarà l'inconveniente della spesa, né il disagio del viaggio. Mi pare che tutte queste considerazioni stiano a dimostrare l'inutilità o addirittura la inopportunità dell'articolo 7.

Del resto, sono in buona compagnia, onorevoli colleghi. Il 20 dicembre 1952 la seconda sezione del Consiglio Superiore dell'istruzione ebbe a votare all'unanimità (cioè, compresi il presidente Santoro Passarelli, che appartiene al direttivo nazionale della democrazia cristiana, e i consiglieri di parte vostra) un ordine del giorno contro l'abilitazione didattica; e la stessa seconda sezione del Consiglio Superiore ha rinnovato il 13 febbraio 1954 il suo voto, sempre all'unanimità. Mi pare che siano pezze giustificative di un certo peso e debbano essere quindi seriamente considerate: esse dovrebbero valere anche a togliere al nostro dibattito quel tanto di sapore politico che indirettamente si è avvertito nelle parole dell'onorevole Fabriani, allorché ha risollevato una questione annosa con l'affermare che è ora di finirla di far distinzione fra scuole private e scuole pubbliche.

Per mio conto faccio una distinzione sola, fra scuole serie e scuole non serie; e non la faccio solo oggi, in vista dei tempi mutati e della diversa atmosfera politica, ma l'ho formulata fin dall'epoca della Consulta e poi della Costituente. Né quello che voi chiamate rispetto umano mi ha trattenuto dal fare l'elogio di alcune scuole private, anche a carattere confessionale, dalla cui cattedra insegnai durante gli anni oscuri in cui ero estromesso dalla scuola di Stato, senza alcuna costrizione delle mie idee o illecita pressione sul carattere del mio insegnamento.

Senonché fra le scuole private (chiamiamole così per non ripetere sempre non statali) ve ne sono molte, troppe, che non sono serie, ma bensì rette con criteri meramente speculativi: vere e proprie aziende commerciali, smerciatrici di diplomi a un tanto il pezzo... (*Interruzioni del deputato Galati*). Se il collega Galati si è proposto un'azione di disturbo si disilluda, ché io non mi smonto e continuo per la mia strada.

Dicevo, dunque, e ripeto che in questo caso si tratta non di istituti di istruzione, e tanto meno di educazione, ma di aziende commerciali nel senso deteriore del termine.

Non facciamoci illusioni: questa abilitazione didattica l'avranno anche tutti i professori che insegnano in queste scuole, anzi l'avranno più facilmente in quanto il preside o il gestore (che nella maggior parte dei casi sono una persona sola) il quale ha bisogno di gente prona ai suoi voleri, non solo pronta ad accettare per fame il misero compenso che le viene offerto ma anche non troppo suscettibile di fronte ai problemi di moralità, cercherà — naturalmente — di agevolarla in tutti i modi per quanto riguarda i giudizi e nel momento delle ispezioni.

Già: le ispezioni. Io non diffido affatto degli ispettori; ma non so proprio dove si andrebbero a cercare tutti quelli che occorrerebbero per applicare l'articolo 7, se alla ispezione e alla prova si volesse conferire il carattere di serietà cui hanno accennato vari colleghi. Quanto poi ai presidi, quelli onesti s'intende, si aggraverebbe in essi la pena che provano quando arriva questa stagione e devono compilare le note informative, dibattuti come sono fra la valutazione tecnica, didattica e professionale, e gli impulsi del sentimento; per non parlare della preoccupazione che negando un *ottimo* e dando un *valente*, anziché stimolare l'insegnante a far meglio, lo inducano allo scoraggiamento o se ne facciano addirittura un nemico.

Anche queste considerazioni di carattere psicologico, suggeritemi dall'esperienza, convalidano la mia opinione che questa abilitazione didattica offra scarsi elementi di serietà.

Potrei aggiungere che di essa sarebbero oltre 20 mila gli insegnanti delle scuole non statali che verrebbero a beneficiare, sempre che le cose andassero secondo quanto le mie pessimistiche previsioni mi fanno credere che andrebbero.

Ha detto il collega Fabriani ed ha aggiunto, interrompendo, l'onorevole Galati come anche nelle scuole statali le cose non vadano meglio che nelle scuole private. Sono il primo a riconoscere che anche le scuole pubbliche non sono sempre e tutte modelli di serietà. Vi sono anche in esse insegnanti che non fanno il loro dovere, vi sono anche in esse capi di istituto che non danno un buon esempio. Questo è nella natura delle cose umane. Ma nella scuola di Stato vi è un controllo di gran lunga superiore; vi sono dei responsabili, vi è un Ministro al centro, vi è un provveditore alla periferia, vi è la vigilanza costante della pubblica opinione: tutte cose che nelle scuole non statali non ci sono o ci sono in misura molto limitata e spesse volte più apparente che reale.

Si è detto dal collega Franceschini che bisogna normalizzare la situazione nel modo migliore. Io non credo che il modo migliore per raggiungere questo scopo lodevole sia quello di concedere delle abilitazioni per le quali si è trovato l'appellativo di didattiche, ma che io chiamerei... di serie *B*. In modo che, quando (e, badate, questo è il punto che nessuno ha toccato, o forse l'ha accennato solo il collega Della Seta), in modo che, quando ci si deciderà a definire il concetto della parità, in ottemperanza al precetto costituzionale, e uno degli elementi fondamentali di questa definizione sarà indubbiamente il possesso dell'abilitazione da parte degli insegnanti degli istituti aspiranti paritari, noi ci troveremo ad avere una massa di professori che questo titolo avranno conseguito per le vie traverse di un procedimento di comodo e non per la strada maestra dell'esame di Stato.

PRESIDENTE. Stante l'ora tarda, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. ANTONIO VERDIROSI

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI